



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 7

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 15 Dicembre 2022

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 6 dicembre 2022, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 26/11/2022, depositato in data 28/11/2022, prot. 475, presentato dal Prof. Alfredo Sorrini, allenatore della Bologna Rugby Club ASD, unitamente alla predetta associazione sportiva, in persona del Presidente e legale rappresentante Ing. Francesco Paolini, entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Fabio Patricolo, giusta procura in calce allo stesso reclamo, avverso alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Emilia Romagna, assunta nella riunione del 23/11/2022; Comunicato GSR/UNDER 17/08, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara di Campionato Under 17, girone 1, fase interregionale, Piacenza Rugby Club ASD - Bologna Rugby Club ASD, disputata in data 20/11/2022, il reclamante Alfredo Sorrini è stato sanzionato con la interdizione di nove mesi (dal 21/11/2022 al 20/8/2023 compresi) per l'infrazione di cui all'art. 27/01, lett. c), (offese arbitro), del Regolamento di Giustizia.

FAT T O

Con reclamo pervenuto in data 28/11/2022, il Prof. Alberto Sorrini e la Bologna Rugby Club ASD, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*, hanno impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di cui in epigrafe, deducendo che lo stesso Prof. Sorrini nell'occasione non aveva proferito parole offensive nei confronti del Giudice di Gara, né aveva tenuto un comportamento irriguardoso, che le proteste manifestate erano state determinate dalla preoccupazione per la incolumità fisica dei giovani giocatori della sua squadra, i quali subivano la spinta in mischia della squadra avversaria che continuava ad avanzare anche dopo che la mischia era crollata.

Pertanto, dopo avere evidenziato anche l'assenza di recidiva e dedotto il riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall'art. 11 del Regolamento di Giustizia, i reclamanti chiedevano,



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

in via principale, che la condotta del Prof. Sorrini venisse derubricata alla fattispecie di cui all'art. 28/01, lettera b), (proteste), del Regolamento di Giustizia, in luogo di quella sanzionata all'art. 28/01, lettera c), con conseguente riduzione della sanzione al minimo edittale ivi previsto; in subordine, in caso di conferma della fattispecie di cui all'art. 28/01 lettera c), dello stesso Regolamento, la rideterminazione della sanzione nel minimo edittale.

Inoltre, in via istruttoria, chiedevano di ascoltare i Sigg.ri Andrea Cannamela, secondo allenatore del Bologna Rugby Club in occasione della gara oggetto di reclamo, e Matteo Degli Esposti, dirigente accompagnatore, anch'esso presente alla gara.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 30/11/2022 fissava la Camera di Consiglio per il giorno 6/12/2022, da svolgersi anche in modalità da remoto.

Alla suddetta camera di consiglio comparivano collegandosi da remoto, il reclamante Prof. Alfredo Sorrini, l'Avv. Fabio Patricolo e il Presidente Sig. Francesco Paolini, nonché il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.

Il Procuratore Federale ribadiva il valore della prova privilegiata del referto arbitrale e concludeva chiedendo l'inammissibilità del reclamo e, comunque, il rigetto dello stesso.

Il Prof. Sorrini rappresentava che non intendeva in alcun modo offendere il direttore di gara, che si dispiaceva per quanto avvenuto e che si era rivolto all'arbitro solo per tutelare la salute dei propri giocatori di mischia. Il Presidente del sodalizio Sig. Francesco Paolini rilevava l'eccessività della sanzione rispetto a quanto avvenuto.

L'Avv. Patricolo illustrava il reclamo, evidenziava che il Prof. Sorrini nella sua trentennale carriera di allenatore di rugby non aveva ricevuto in passato sanzioni e insisteva per l'accoglimento.

Il Collegio, riunitosi in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

In via preliminare, il Collegio osserva come il reclamo presentato deve ritenersi ammissibile in quanto tempestivo, presentato all'organo deputato a riceverlo e fornito di tutti gli elementi necessari al fine di permettere la decisione.

L'illecito tecnico del tesserato non partecipante agonisticamente alla gara è disciplinato dall'art. 28 del Regolamento di Giustizia che individua le condotte rilevanti e le relative sanzioni.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nello specifico, la lettera b) del comma 1 della stessa norma statuisce che il tesserato è punito *“qualora protesti nei confronti degli ufficiali di gara, con la sanzione dell’interdizione sino a un mese e quindici giorni”*, mentre la successiva lettera c) disciplina la fattispecie più rilevante per cui il tesserato è punito: *“qualora proferisca parole offensive ovvero tenga un comportamento irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara, con la sanzione dell’interdizione da uno a nove mesi”*. Sempre preliminarmente il Collegio ribadisce che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati e non può essere degradata al rango inferiore di mero indizio.

Nel referto della gara da cui trae origine il presente reclamo, non contestato da parte reclamante per quanto attiene la ricostruzione in fatto, si legge come il Sorrini abbia formulato le seguenti frasi nei confronti del Sig. Roberto Botti, Direttore di Gara: *“E’ una vergogna, devi vergognarti, non si è mai vista una cosa del genere. Dopo scrivo a Toselli, è proprio una vergogna, e non mi interessa affatto il perché l’hai ammonito”. Invitato a moderare i toni rispondeva “Avanti, coraggio, cacciami fuori, cacciami fuori se hai coraggio. Io non mi calmo, o mi cacci fuori o io non mi calmo”. Mentre diceva ciò si sedeva in panchina, Io allora decidevo di riprendere il gioco. Il Sig. Sorrini, appena ripreso il gioco riprendeva a protestare ad alta voce in maniera plateale. Alla prima interruzione di gioco, al minuto 32, mi recavo nuovamente presso la panchina con l’intento di invitarlo nuovamente a calmarsi al che mi rispondeva “Non me ne frega nulla. Io non mi calmo, finché non mi cacci io non mi calmo”. Comunicandogli che lo consideravo espulso direttamente ed invitatolo ad abbandonare il campo esclamava: “Era ora, finalmente mi cacci. È una vergogna, devi vergognarti”.*

Il Collegio osserva che il reclamante, sentito nella camera di consiglio, ha sostanzialmente confermato le frasi a lui stesso attribuite e, in ragione di ciò, si è ritenuto di non sentire i testi indicati dai reclamanti, peraltro appartenenti allo stesso sodalizio

Riguardo al merito del reclamo, quindi, si rileva che per quanto il Sig. Sorrini abbia ribadito di essere stato mosso dal timore per l’incolumità fisica dei propri giovani giocatori, e si sia mostrato dispiaciuto per l’accaduto, appare evidente che nell’occasione si sia realizzata la fattispecie di cui all’art. 28/1, lett. c), del Regolamento di Giustizia.

In particolare, l’invito rivolto al Direttore di Gara a vergognarsi e ad allontanarlo dal recinto di gioco costituisce una condotta certamente irrispettosa e non tollerabile nell’ambito di una gara,



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

ma nel contempo, tuttavia, deve ravvisarsi come la stessa vada valutata anche alla luce della mancanza di epiteti offensivi e volgari nei confronti dell'arbitro, della ritenuta finalità di tutela dell'incolumità fisica dei giocatori minorenni, nonché della mancanza di precedenti dell'odierno reclamante.

Ciò osservato, il Collegio, in ragione del suo potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia nella irrogazione della sanzione, ritiene che l'interdizione inflitta nel provvedimento impugnato, determinata nel massimo edittale, si palesa sproporzionata al caso di specie e, quindi, debba essere rideterminata rapportandola in modo più prossimo al minimo edittale.

Inoltre, il Collegio osserva che, trattandosi di interdizione e non di squalifica, l'inizio della sanzione decorre dal giorno successivo a quello in cui il provvedimento viene adottato, come peraltro riscontrabile in tutte le pronunce interdittive del Giudice Sportivo Nazionale e già precisato nella recente decisione n.3 del 25 novembre 2022 di questa Corte, e, quindi, la presente sanzione decorre dalla data del 24/11/2022 e non del 21/11/2022.

P.Q.M.

- Visti gli artt. 61, 11, 14, 40, 28/1, lett. b), (proteste), e lett. c), (comportamento irrispettoso), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Emilia Romagna, sanziona l'allenatore Sig. Alfredo Sorrini con l'interdizione di due mesi (dal 24/11/2021 al 23/1/2023 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 6 - 15 dicembre 2022

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro